

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bologna — Sezione 1^a penale — collegiale, con ordinanza 22 settembre 2003, nella causa penale dinanzi ad esso pendente a carico di Mario Filomeno Miraglia

(Causa C-469/03)

(2004/C 21/25)

Con ordinanza 22 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 10 novembre 2003 nella causa penale a carico di Mario Filomeno Miraglia, il Tribunale di Bologna — Sezione 1^a penale — collegiale, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se debba applicarsi l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen 14 giugno 1985 qualora la decisione giudiziaria adottata nel primo Stato risulti essere di rinuncia a promuovere l'azione penale senza alcun giudizio nel merito del fatto e sul solo presupposto che si stia già procedendo in un altro Stato».

Ricorso proposto il 12 novembre 2003 (fax del 10 novembre 2003) dalla Diputación Foral de Bizkaia avverso la sentenza 5 agosto 2003 della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-116/01 e T-118/01, promosse contro la Commissione delle Comunità europee da P&O European Ferries (Vizcaya) SA (T-116/01) e dalla Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01)

(Causa C-471/03 P)

(2004/C 21/26)

Il 12 novembre 2003 (fax del 10 novembre 2003) la Diputación Foral de Bizkaia, rappresentata dalla sig.ra Marta Morales Isasi e sig. D. Ignacio Sáenz-Cortabarría Fernández, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza emessa il 5 agosto 2003 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nelle cause riunite T-116/01 e T-118/01, promosse contro la Commissione delle Comunità europee dalla P&O European Ferries (Vizcaya) SA (T-116/01) e dalla Diputación Foral de Vizcaya (T-118/01).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- qualora la consenta lo stato della controversia, accogliere le domande presentate dalla ricorrente in primo grado, e, pertanto, annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2000 relativa al regime di aiuti posto in essere dalla Spagna a favore della compagnia di navigazione marittima «Ferries Golfo de Vizcaya» o, in subordine, annullare l'art. 2 della detta decisione, nella parte in cui ordina il recupero di ESP 985 500 000 maggiorate dei relativi interessi;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
- in ambedue i casi, condannare la Commissione alla spese di entrambe le cause.

Motivi e principali argomenti

- Errore di diritto, in quanto il Tribunale di primo grado interpreta l'elemento «vantaggio» del concetto di aiuto di stato alla luce del principio dell'operatore privato in economia di mercato, introducendo come criterio di analisi quello della valutazione della necessità del pubblico intervento.
- Erronea interpretazione dell'art. 87 CE, in quanto il Tribunale di primo grado conclude per l'esistenza dell'aiuto di stato considerando che non era necessaria l'acquisizione di titoli del tesoro.
- Errore di diritto, in quanto il Tribunale di primo grado non censura l'assenza di analisi economica della decisione della Commissione, laddove questa dichiara che tutte le somme ricevute costituiscono aiuto di stato.
- Snaturalizzazione da parte del Tribunale di primo grado delle motivazioni della decisione, basata unicamente sulla mancanza di trasparenza nella scelta dell'operatore marittimo, per negare l'applicazione dell'art. 87 CE, n. 2, lett. a) CE, il che elude gli argomenti difensivi, in quanto non risponde effettivamente agli argomenti invocati nella domanda.
- Evidente inesattezza dei fatti ritenuti provati dal Tribunale di primo grado e errore nella qualifica dei fatti laddove il Tribunale di primo grado considera che gli aiuti contenuti nell'accordo del 1995 furono «stabiliti e eseguiti nel 1992» e da ciò deduce, come conseguenza giuridica, l'illegittimità, il che comporta una snaturalizzazione dei fatti, della sua stessa decisione e degli elementi di prova, e la violazione delle norme di procedura, nella misura in cui il Tribunale di primo grado sostituisce con la sua propria motivazione, la motivazione con la quale la Commissione qualifica gli aiuti controversi come illegittimi.

- Errore di diritto, in quanto il Tribunale di primo grado considera che la Commissione non versava nella necessità di valutare l'incidenza effettiva sul commercio intracomunitario e la competenza nell'esaminare gli aiuti controversi alla luce dell'art. 87 CE.
- Snaturalizzazione delle affermazioni contenute nella domanda e errore di diritto, consistente nella violazione delle norme di procedura sul diritto di difesa, per non avere il Tribunale di primo grado esaminato le affermazioni relative all'esistenza di circostanze eccezionali e alla tutela del legittimo affidamento.
- Snaturalizzazione delle affermazioni contenute nella domanda e errore di diritto consistente nella violazione delle norme di procedura sul diritto di difesa non avendo, il Tribunale di primo grado esaminato le affermazioni relative alla violazione dell'art. 10 CE e del principio di ordinata e corretta amministrazione da parte della Commissione.
- Errore di diritto, costituito dalla violazione delle norme di procedura sul diritto di difesa, per non aver il Tribunale di primo grado espletato la procedura di esame della prova proposta nella domanda.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 7 novembre 2003, nella causa Staatssecretaris van Financiën contro Fiscale Eenheid Arthur Andersen & Co Accountants

(Causa C-472/03)

(2004/C 21/27)

Con ordinanza 7 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 novembre 2003, nella causa Staatssecretaris van Financiën contro Fiscale Eenheid Arthur Andersen & Co Accountants, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Qualora un soggetto passivo d'imposta abbia concluso un accordo con una società di assicurazione (sulla vita) come quello di cui trattasi, concluso tra la ACMC e la UL, e che prevede, tra altro, che il soggetto passivo, dietro una certa remunerazione e con l'aiuto di personale qualificato, esperto nel campo assicurativo, provvede alla maggior parte delle attività materiali connesse con l'assicurazione — tra cui l'adozione in via normale di decisione vincolanti per la società di assicurazione, compresa la stipula di contratti assicurativi

nonché la tenuta dei contatti con gli intermediari, e se del caso, con gli assicurati, — mentre i contratti di assicurazione vengono conclusi a nome della società di assicurazione, se le attività prestate dal detto soggetto passivo in esecuzione del detto accordo rientrano nel concetto di «prestazioni di servizi relative a (...) operazione (di assicurazione e riassicurazione), effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» ai sensi dell'art. 13 B lett. a), della sesta direttiva⁽¹⁾.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE). (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Milano — Sezione X penale — con ordinanza 23 ottobre 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Adelio Aggio, Paolo Berlusconi e Giovanni Butti

(Causa C-473/03)

(2004/C 21/28)

Con ordinanza 23 ottobre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 novembre 2003, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Adelio Aggio, Paolo Berlusconi e Giovanni Butti, il Tribunale Ordinario di Milano — Sezione X penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- Se l'art. 6 della Direttiva 68/151/CEE⁽¹⁾ possa essere inteso nel senso di obbligare gli Stati membri a stabilire adeguate sanzioni non solo per la mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite delle società commerciali, ma anche per la falsificazione degli stessi, delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, o di qualsiasi informazione sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria che la società abbia obbligo di fornire sulla società stessa o sul gruppo al quale essa appartiene.
- Se i criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva, termini con i quali codesta Corte nella sentenza 21.09.1989, 68/88, ha precisato il concetto di «sanzione adeguata», siano riferibili alla natura o al tipo della sanzione astrattamente considerata, ovvero anche alla sua concreta applicabilità, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'ordinamento cui afferisce.